

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Ricorso proposto il 15 maggio 2018 — EPSU e Willem Goudriaan / Commissione

(Causa T-310/18)

(2018/C 259/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (Bruxelles, Belgio) e Willem Goudriaan (Bruxelles) (rappresentanti: R. Arthur, solicitor, e R. Palmer, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 5 marzo 2018 di non proporre al Consiglio che venga attuato l'accordo delle parti sociali dell'UE del 21 dicembre 2015 sui diritti di informazione e consultazione per i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni centrali, concluso in forza dell'articolo 155, paragrafo 1, TFUE, attraverso una direttiva in base a una decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE. La Commissione non sarebbe stata legittimata a rifiutarsi di proporre al Consiglio di attuare l'accordo attraverso una decisione, non sussistendo alcuna obiezione sulla natura rappresentativa delle parti all'accordo né sulla legittimità di quest'ultimo.
 - I ricorrenti sostengono che la decisione della Commissione di non proporre al Consiglio di attuare l'accordo attraverso una decisione del Consiglio viola l'articolo 155, paragrafo 2, TFUE ed è contraria all'obbligo di rispettare l'autonomia delle parti sociali, sancito all'articolo 152 TFUE.
 - I ricorrenti sostengono altresì che la Commissione era tenuta a presentare una proposta al Consiglio, a meno che non fornisse motivi validi di ritenere che le parti sociali aderenti all'accordo non fossero sufficientemente rappresentative, o che l'accordo non fosse legittimo.
 - I ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione ha proceduto a una valutazione dell'opportunità dell'accordo, il che non rientra nelle sue competenze.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da una motivazione manifestamente errata e infondata.
 - I ricorrenti adducono che i motivi dedotti dalla Commissione nella decisione impugnata non potevano giustificare il rifiuto di presentare una proposta al Consiglio di adottare l'accordo.
 - I ricorrenti deducono altresì che l'unico motivo che avrebbe potuto giustificare un rifiuto sarebbe stato un'obiezione giustificata in merito alla rappresentatività delle parti sociali o alla legittimità di una decisione del Consiglio di attuazione dell'accordo sotto forma di direttiva.

- I ricorrenti adducono inoltre che la Commissione ha omesso in ogni caso di effettuare una valutazione delle conseguenze, sicché non può basare su motivi attinenti alla proporzionalità e alla sussidiarietà alcuna conclusione di rifiutarsi di proporre che venga attuato l'accordo sotto forma di direttiva attraverso una decisione del Consiglio, sebbene in linea di principio fosse stato possibile farlo.

Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — WD / EFSA

(Causa T-320/18)

(2018/C 259/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WD (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

- annullare la decisione del 14 luglio 2017, adottata dal Direttore esecutivo dell'EFSA nella sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l'«AACC»), dalla quale risulta che la ricorrente non compare tra gli agenti promossi per l'esercizio di riclassificazione 2017;
- annullare la decisione dell'AACC del 9 febbraio 2018 recante rigetto del reclamo della ricorrente del 10 ottobre 2017 contro la summenzionata decisione del 14 luglio 2017;
- annullare la decisione datata 9 agosto 2017 (notificata il 10 agosto 2017), adottata dal direttore esecutivo dell'EFSA nella sua qualità di AACC, che nega il rinnovo del contratto di lavoro alla ricorrente;
- annullare la decisione dell'AACC del 12 marzo 2018, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 10 novembre 2017 contro la summenzionata decisione del 9 agosto 2017;
- ammettere il risarcimento dei danni subiti;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi riguardanti la decisione di mancato rinnovo del suo contratto.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione della decisione dell'8 dicembre 2012 «Employment contract management» adottata dall'EFSA.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di essere sentiti.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione del dovere di sollecitudine e della «Work instruction» relativa al «Contract of Employment renewal process», adottata dall'EFSA.
5. Quinto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su uno sviamento di potere.